

Sono tutt'altro che infrequenti tra questi ultimi difficoltà di adattamento alla loro nuova vita sotto protezione, soprattutto in conseguenza del radicale cambiamento provocato dal trasferimento di residenza, che si inserisce in equilibri familiari già fragili a causa del passato criminale del capofamiglia e della sua scelta di collaborare.

La necessità del supporto psicologico ai minori è stata recepita anche nella normativa regolamentare di completamento della legge 13/2/2001, n. 45, di riforma della protezione.

L'art. 10 del Decreto del Ministro dell'Interno 13/5/2005, n. 138, sul reinserimento sociale dei minori e delle altre persone sottoposte a protezione, incarica gli Organi competenti per l'attuazione del programma di assicurare, anche tramite accordi con le strutture pubbliche sul territorio, l'assistenza ai minori in situazioni di disagio.

Nel semestre in esame, gli psicologi del Servizio Centrale di Protezione hanno effettuato 17 colloqui con altrettanti minori congiunti di collaboratori di giustizia e 5 di testimoni, riscontrando principalmente problemi di socializzazione e di apprendimento talvolta sfocianti in reazioni psicosomatiche e disturbi del comportamento.

Negli adolescenti, tali manifestazioni degenerano spesso in comportamenti aggressivi, che conducono talvolta a forti contrasti in seno al nucleo familiare.

Per fronteggiare efficacemente le situazioni indicate, gli specialisti del Servizio Centrale di Protezione hanno intrapreso e mantenuto contatti con le istituzioni che si occupano, a tutti i livelli, della realtà giovanile, dalle ASL, ai SERT, Comunità di recupero, Case famiglia e Case alloggio, in modo da istituire una rete capillare di assistenza e monitorare costantemente il disagio di questo particolare segmento della popolazione minorile.

d) Protezione e reinserimento

La fase del reinserimento sociale dei collaboratori di giustizia e dei loro familiari rappresenta da sempre un momento particolarmente delicato. Il programma di protezione è infatti, per espressa previsione legislativa, uno strumento transitorio, terminato il quale i beneficiari tornano ad una normale esistenza in condizioni di sicurezza.

Nel caso dei collaboratori di giustizia, la fase di reinserimento deve tener conto di diversi fattori: necessità di evitare ricadute nel crimine, rispetto delle eventuali misure alternative alla detenzione e dei vincoli delle pene accessorie, scarsità di esperienze lavorative pregresse e livello di istruzione modesto.

I problemi per i testimoni sono di tipo diverso. E' vero che, nella maggior parte dei casi, essi, prima dell'ingresso nella protezione, avevano un lavoro o un'attività produttiva che può servire da punto di partenza per la ricostruzione di un'autonomia economica; è però altrettanto vero che non esistono per loro, come pure per i collaboratori, norme di agevolazione per l'accesso al lavoro e che l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle località in cui sono stati trasferiti comporta inevitabilmente difficoltà iniziali.

Pur in presenza di tali limiti, il Servizio Centrale di Protezione ha continuato a fornire alle persone sotto protezione un supporto per l'ingresso nel mondo della formazione e del lavoro, segnalando loro opportunità lavorative nelle località protette e fornendo la documentazione necessaria.

Nel secondo semestre del 2005, 15 collaboratori, 6 familiari e un testimone hanno trovato occupazioni lavorative nei settori agricoli, edilizio e dei servizi, e altri 2 collaboratori di giustizia sono stati iscritti a corsi di formazione professionale.

Per quanto riguarda la produzione documentale, nello stesso periodo sono stati emessi 215 codici fiscali di copertura ed effettuati un'iscrizione alla Camera di Commercio e 2 trasferimenti di posizioni lavorative.

Il processo di reinserimento sociale è stato perseguito anche tramite le capitalizzazioni delle misure di assistenza.

Tali provvedimenti, deliberati dalla Commissione Centrale, consentono l'uscita dal programma di protezione, una volta cessate le esigenze di tutela, mediante l'erogazione di un contributo economico definitivo.

Nel secondo semestre del 2005, la capitalizzazione è stata applicata a 3 collaboratori di giustizia e 15 nuclei familiari collegati, e a 6 testimoni.

La corresponsione della capitalizzazione comporta l'interruzione delle misure periodiche di assistenza economica previste dal programma di protezione, in primo luogo delle spese di locazione e dell'assegno mensile di mantenimento, realizzando un risparmio complessivo di risorse pubbliche. Si tratta quindi di una sorta di "traghettaggio" dalla vita sotto protezione, nella quale gli interessati sono affidati al sostegno statale, ad una dimensione di autonomia socio-economica.

CAPITOLO III

LE VIOLAZIONI COMPORTAMENTALI

I collaboratori di giustizia sottoposti alle speciali misure di protezione si impegnano, oltre a recidere i loro legami con il mondo del crimine, a non tenere comportamenti incompatibili con la riservatezza richiesta dal programma di protezione.

La segretezza della località protetta e dell'identità di copertura attribuita è infatti una condizione essenziale per l'efficacia del programma, che non potrebbe raggiungere le finalità ad esso demandate dall'ordinamento senza la costante collaborazione dei soggetti che vi sono sottoposti, siano essi collaboratori, testimoni o loro familiari.

E' quindi necessario che ogni persona ammessa al programma sia pienamente consapevole delle regole da rispettare e delle conseguenze delle loro violazioni, che possono dare luogo ad un semplice richiamo o, nei casi più gravi, alla revoca delle misure.

I comportamenti violatori, indicati nell'art. 13 quater, comma 2, della legge 82/1991, vengono indicati in un disciplinare allegato al programma, sottoscritto dai soggetti interessati.

Nel periodo oggetto della presente Relazione, la Commissione Centrale ha revocato per motivi comportamentali 12 programmi di protezione nei confronti di altrettanti collaboratori di giustizia, e 2 relativi a testimoni. Per gli stessi motivi, altri 5 programmi, 3 dei quali di collaboratori e 2 di testimoni, non sono stati ulteriormente prorogati alla scadenza.

Tali decisioni sono state adottate dopo aver acquisito il parere delle Autorità giudiziarie proponenti e del Procuratore Nazionale Antimafia.

Nel medesimo periodo, il Servizio Centrale di Protezione ha segnalato alla Commissione Centrale 13 comportamenti lesivi delle norme comportamentali. In 9 casi, si è trattato di infrazioni delle regole di

sicurezza, e negli altri 4 di reati (nel dettaglio, furto, omissione di soccorso, evasione e tentata estorsione, quest'ultima commessa dal familiare di un testimone).

Il dato non si discosta in maniera significativa da quello del precedente semestre, in cui le violazioni segnalate furono 14, 5 delle quali integranti fattispecie di reato.

A tale proposito, è doveroso precisare che la perpetrazione di un reato da parte di un collaboratore di giustizia, anche non direttamente collegato alla sua pregressa attività criminale, provoca gravi ripercussioni sull'applicazione del programma di protezione.

L'avvio del relativo procedimento penale nella località protetta comporta infatti la pubblicità del domicilio e dell'identità reale dell'interessato, e quindi la necessità di un suo immediato trasferimento per motivi di sicurezza, che, se rifiutato dal medesimo, vanifica sostanzialmente gli effetti del programma.

CAPITOLO IV

I TESTIMONI

Nel secondo semestre del 2005, la Commissione Centrale ha deliberato 7 nuove ammissioni di testimoni al piano provvisorio di protezione, in raffronto alle 4 del semestre precedente.

Nel medesimo periodo, 4 testimoni sono stati ammessi al programma speciale di protezione (nel semestre anteriore, erano stati 8).

Per quanto riguarda la fase di uscita dal programma e il relativo reinserimento sociale, è da segnalare che, nel periodo in riferimento, 6 testimoni hanno beneficiato della capitalizzazione delle misure di assistenza.

In conseguenza della capitalizzazione, essi si sono svincolati dalla parte assistenziale del programma, mantenendo alcune misure residue solo in occasione di impegni di giustizia collegati alla testimonianza resa.

Il Servizio Centrale di Protezione ha erogato ai testimoni, in autonomia o d'intesa con la Commissione Centrale, 18 prestiti senza interesse e 32 contributi straordinari nell'arco di tempo luglio-dicembre 2005 per esigenze particolari (cure mediche, necessità di studio e formazione professionale, nascita figli e altro.)

Lo stanziamento di dette somme trova la sua giustificazione nell'art. 16 ter, comma 1, lettera a) della legge 82/1991, che riconosce ai testimoni di giustizia il diritto a mantenere il tenore di vita antecedente l'ingresso nel programma di protezione.

Nello stesso periodo, 2 testimoni hanno ricevuto, da parte del Fondo di solidarietà per le vittime di richieste estorsive e dell'usura, il contributo previsto dalla legge 23/2/1999, n. 44.

E' bene rilevare che, nell'ambito degli interventi di reinserimento sociale, la Commissione Centrale fornisce un supporto tecnico-consultivo

ai testimoni di giustizia che possono accedere a fondi pubblici quali vittime di estorsione o usura.

Il Servizio Centrale di Protezione ha assicurato, anche tramite professionisti qualificati, un analogo sostegno per la trattazione di questioni relative alle posizioni economiche dei testimoni titolari, nelle località di origine, di imprese il cui rendimento era stato gravemente compromesso dalle pressioni delle organizzazioni criminali.

Una delle applicazioni pratiche di tale attività sono le operazioni di alienazione dei beni immobili in località d'origine, che, secondo l'art. 16 ter, comma 3, della legge 82/1991, i testimoni possono cedere allo Stato a prezzo di mercato.

Nel semestre in esame, sono 3 le richieste pervenute, per le quali è in corso la procedura di valutazione da parte dell'Agenzia del Demanio.

Nel medesimo periodo, 8 testimoni e altrettanti familiari, 5 dei quali minorenni, hanno sostenuto colloqui di orientamento e sostegno con i Direttori tecnici psicologi del Servizio Centrale di Protezione, per superare alcune difficoltà di adattamento alle regole del programma di protezione, legate soprattutto al trasferimento in località protetta.

In merito, va rilevato che l'art. 12, comma 2, del Regolamento sulle speciali misure di protezione (D.M. 23/4/2004, n. 161) prevede, compatibilmente con le esigenze di sicurezza del testimone, la possibilità per lui di permanere in località d'origine, usufruendo di speciali misure di protezione disposte dalla Commissione Centrale e determinate, nel concreto, dal Prefetto.

Al momento attuale, sono 18 i testimoni che si trovano in tale condizione. Questa soluzione, se evita i disagi connessi all'ambientamento in una nuova località, crea altri problemi, per la difficoltà di garantire, in termini di uomini, una tutela fissa a tempo indeterminato al testimone e ai suoi familiari.

Va infatti tenuto presente che quasi tutti i testimoni vivono in Regioni ad alto tasso di presenza e infiltrazione territoriale delle

organizzazioni criminali e nelle quali le Forze di Polizia sono sottoposte a carichi di lavoro al limite dell'emergenza.

Per conciliare l'esigenza di assicurare ai testimoni in località d'origine una protezione adeguata senza gravare in maniera eccessiva su Forze di Polizia già impegnate all'estremo delle loro possibilità, la Commissione Centrale, nel semestre in esame, ha disposto in 6 casi l'assegnazione ai Prefetti competenti delle necessarie risorse economiche per l'implementazione o il mantenimento di sistemi di difesa passiva (impianti di videosorveglianza, teleallarme, misure antincendio e altro).

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Nel semestre oggetto della presente Relazione, si è rilevato, rispetto a quello precedente, un aumento delle proposte delle Autorità giudiziarie di piano provvisorio in favore di collaboratori di giustizia, con 7 proposte in più rispetto alla prima metà del 2005.

Un terzo delle proposte è relativo all'area geo-criminale campana, concentrata soprattutto nell'hinterland napoletano, e un altro terzo proviene da Autorità giudiziarie della Sicilia, con prevalenza della zona del Catanese. Gli apporti collaborativi dell'area pugliese sono, rispetto a quelle predette, quantitativamente minori, anche se rilevanti, mentre è da sottolineare l'assenza di nuovi collaboratori dalla Calabria.

In raffronto al precedente semestre, vi è stato un calo del 30%, nelle proposte per testimoni, il cui numero è tuttavia in linea con quello della seconda metà del 2004.

Rispetto a quelle per i collaboratori, le proposte per testimoni sono distribuite in modo più frammentario. In ogni caso, 7 su 10 provengono dalle 4 regioni precedentemente citate.

E' significativo sottolineare che, nel semestre in esame, i collaboratori di giustizia ammessi in via definitiva al programma speciale di protezione sono stati ben 65, rispetto ai 39 dei sei mesi anteriori.

Si tratta di un dato che riflette la genuinità e lo spessore delle collaborazioni rese, che, durante la fase emergenziale del piano provvisorio (la cui durata minima è di sei mesi, ma che nella realtà richiede tempi di riscontro maggiori) hanno superato le più approfondite verifiche dell'Autorità giudiziaria.

I testimoni che hanno beneficiato, nello stesso periodo, dell'ammissione in via definitiva al programma sono stati 4, rispetto agli 8 del primo semestre del 2005.

L'afflusso di nuovi apporti collaborativi si mantiene dunque in linea con quello degli ultimi anni, a dimostrare che il ruolo dei collaboratori e testimoni di giustizia di ausilio alle istituzioni nella strategia di contrasto al crimine organizzato è ormai consolidato.

Il sistema della protezione ha confermato, nel semestre in esame, una buona capacità di tenuta, se si riflette che le persone amministrate sono oltre 4000, tra collaboratori, testimoni e familiari.

Il completamento dell'articolazione territoriale del Servizio Centrale di Protezione, con la definitiva entrata in funzione dei Nuclei Operativi di Protezione in Campania, Calabria e Puglia, ha migliorato la funzionalità complessiva del sistema, permettendo di seguire l'intero sviluppo della vita sotto protezione dei singoli soggetti fin dal loro trasferimento dalla località di origine.

I punti più delicati restano gli impegni di giustizia e la fase del reinserimento sociale.

Gli accompagnamenti in dibattimento delle persone sotto protezione sono effettuati dalla Forze di Polizia territoriali, con il coordinamento del Servizio Centrale di Protezione. Il loro numero, stabilmente attestato su alcune migliaia ogni anno, richiede un gravoso contributo agli Organi territoriali, in termini di uomini, di mezzi e risorse economiche, per le spese di missione e lavoro straordinario del personale.

Una soluzione possibile in termini di risparmio e sicurezza potrebbe essere rappresentata da un maggiore ricorso alla videoconferenza, il cui impiego, nel caso di collaboratori di giustizia, pur essendo previsto, è demandato alla discrezionalità del giudice.

E' comunque auspicabile che le scorte ai collaboratori di giustizia, la cui deposizione in dibattimento è fondamentale per lo svolgimento di importanti processi contro temibili associazioni criminali, costituiscano, in termini di professionalità degli uomini e idoneità dei mezzi, una delle priorità organizzative degli Organi di polizia territoriali.

La fase di reinserimento sociale dei collaboratori e dei testimoni avviene prevalentemente attraverso la capitalizzazione delle misure di assistenza, attualmente disciplinate, anche nei criteri del loro ammontare, nell'art. 10, comma 15, del D.M. 161/2004.

Si tratta, come già illustrato nella presente Relazione, di un istituto che consente alle persone protette di disporre di una somma da utilizzare per reinserirsi socialmente, uscendo dall'assistenzialismo del programma di protezione.

Le capitalizzazioni hanno consentito di raggiungere ai loro beneficiari l'autonomia economica una volta cessata la parte assistenziale del programma di protezione.

Resta, tuttavia, aperta la questione della permanenza del collaboratore nella località in cui è stato trasferito. E' frequente, infatti, che le persone protette scelgano di restare in tali località anche dopo l'uscita dal programma. Esse, pur essendo uscite dal sistema tutorio, restano oggetto, per la loro pregressa condizione di massimo rischio, di attenzione da parte delle Forze di polizia.

La permanenza nella località protetta anche dopo il termine del programma crea anche un problema per i documenti di copertura. Alla scadenza del programma, infatti, il collaboratore restituisce questi ultimi e riceve indietro quelli con le vere generalità. Egli dovrà perciò usare il suo vero nome in un luogo in cui, per anni, era conosciuto con l'identità di copertura, con intuibili difficoltà nella vita sociale.

Per evitare tali conseguenze, il Servizio Centrale di Protezione invita gli interessati a trasferirsi altrove, magari rimanendo nella medesima Regione. Non è opportuno, d'altronde, ricorrere in modo sistematico al cambiamento delle generalità, in quanto detto sistema, oltre a presentare complessi problemi applicativi per i destinatari di pene accessorie, come l'interdizione, è stato concepito per quei casi in cui l'importanza del contributo dichiarativo e la notorietà del suo autore rendeva sconsigliabile il ritorno alla vecchia identità.

Una soluzione possibile potrebbe essere, in prospettiva, quella di limitare l'autorizzazione all'uso dei documenti di copertura ai casi di massimo rischio, quando cioè il solo spostamento territoriale non appare sufficiente a garantire l'incolumità degli interessati.

Nel caso dei testimoni, che sono in numero molto più limitato dei collaboratori, è stata già sperimentata positivamente, in diversi casi, la tutela in località di origine, il cui vantaggio, oltre alla inutilità dei documenti di copertura, è di non interrompere, con il trasferimento, la loro attività lavorativa e i legami sociali.

Si tratta tuttavia di una soluzione da vagliare caso per caso, alla luce della volontà del testimone e dei suoi familiari e alla portata concreta del rischio.

In conclusione, il sistema della protezione ha confermato, nel semestre in esame, di rappresentare, anche in prospettiva, un'efficace risorsa strategica a disposizione del nostro Paese nel contrasto al crimine organizzato.